

Patti e condizioni

Il Comune di Trieste affida all'Associazione C.E.S.I. – Centro Solidarietà Immigrati Onlus, via Dante 7 c/o scuola primaria “Dante Alighieri”, 33100 Udine, P. IVA 02219590300, che accetta, il servizio di cui ai seguenti articoli.

Art. 1 Oggetto

Il servizio è costituito dallo svolgimento, presso le scuole dell'infanzia comunali, di una serie di interventi di mediazione linguistico – culturale per realizzare ogni attività necessaria a sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno straniero e della sua famiglia, offrendo aiuto e assistenza nelle varie fasi del processo scolastico e favorendo, altresì, la comprensione, da parte dei bambini e delle famiglie italiane, del paese da cui provengono i bambini immigrati.

Art. 2 Contenuti, modalità di svolgimento e durata del servizio.

- I. Le attività proposte consistono in una serie di interventi presso le scuole dell'infanzia comunali, secondo il calendario concordato con i Coordinatori pedagogici delle singole scuole e con le seguenti finalità:
 - Affiancamento del bambino e della sua famiglia nei giorni dell'inserimento;
 - Affiancamento delle famiglie nel corso delle riunioni, dei colloqui, nello svolgimento delle pratiche amministrative legate alla presenza nella scuola;
 - Interventi specifici con i bambini, specialmente quelli frequentanti l'ultimo anno, per il consolidamento della conoscenza della lingua italiana necessari alla frequenza della scuola dell'obbligo;
 - Interventi didattici volti a presentare ai bambini la cultura, gli usi e i costumi di un altro Paese;
 - Interventi, su richiesta delle scuole, alle riunioni degli educatori ai fini della programmazione/verifica delle attività.

Negli interventi previsti dal progetto saranno coinvolti anche gli istruttori educativi operanti nelle strutture.

2. L'Associazione garantisce che :

- a. tutti i mediatori operanti nell'Associazione sono in possesso di adeguato titolo di studio, non inferiore al diploma di maturità (italiano o estero parificato);
- b. tutti i mediatori operanti nell'Associazione hanno frequentato un corso di formazione per mediatori linguistico culturali;
- c. di essere regolarmente iscritta all'albo regionale delle associazioni ONLUS;
- d. la presenza, nei tempi e nei modi richiesti dalle scuole, di mediatori linguistico culturali in grado di intervenire in attività a favore dei bambini e delle famiglie appartenenti ai seguenti paesi: Albania, Algeria, Austria, USA, Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Camerun, Cina, Colombia, Croazia, Repubblica Dominicana, Egitto, Ecuador, Filippine, Francia, Grecia, Kosovo, Macedonia, Marocco; Moldavia, Montenegro, Nigeria, Polonia, Romania, Russia, Senegal , Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Sudafricana, Sudan, Germania, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria;
- e. la presenza nella stessa giornata, su richiesta delle scuole interessate, di mediatori linguistico culturali per le seguenti etnie, che rappresentano i gruppi più numerosi di bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia:
 - ◆ n. 5 mediatori linguistico culturali di lingua serba;

- ♦ n. 4 mediatori linguistico culturali di lingua albanese;
- ♦ n. 2 mediatori linguistico culturali di lingua cinese;
- ♦ n. 2 mediatori linguistico culturali di lingua romena;
- ♦ n. 1 mediatore linguistico culturale di lingua turca;
- ♦ n. 1 mediatore linguistico culturale di lingua araba;
- f. I mediatori linguistico culturali delle seguenti lingue: spagnolo, romeno, inglese, francese, cinese, portoghese, tedesco, serbo, croato, bosniaco, russo siano abilitati per l'insegnamento della L2, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana quale lingua veicolare.

Durata del servizio: gennaio – agosto 2014, termine previsto dal bando regionale per il finanziamento di interventi relativi all'ambito 1° Istruzione, Azione 1.1 "Integrazione scolastica allievi stranieri".

Art. 3 Responsabilità

L'Associazione si assume ogni responsabilità connessa alla programmazione e gestione degli interventi di cui sopra e si impegna a concordare con il Comune eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie.

Art. 4 Obblighi

Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e, comunque, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. A tal fine, l'aggiudicatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e le regole di prudenza ed assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire quanto sopra.

- L'aggiudicatario adotta tutte le misure atte a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati, per ogni tipo di prestazione.
- L'aggiudicatario pone la massima attenzione agli obblighi di cui ai commi 1 dell'art. 2 del presente foglio Patti e Condizioni in relazione alle particolari caratteristiche del personale utilizzato nella prestazione. Con particolare riferimento ai bambini utenti del servizio, l'aggiudicatario si assume ogni responsabilità, comprese quelle conseguenti ad eventuali imprudenze e/o negligenze, per i danni cagionati al minore sottoposto a vigilanza.
- Per il presente contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, non viene redatto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. L'Amministrazione Comunale tuttavia promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e in tale ambito fornirà un documento informativo attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto. L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art. art. 26, 1° e 2° comma D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.
- Per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, non sono previsti costi derivanti dalle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a carico dell'appaltatore per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali.

Art. 5 Applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

- L'Associazione C.E.S.I. si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori, per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità degli stessi.

Art. 6 Erogazione del corrispettivo e documentazione svolgimento attività.

Il corrispettivo dell'appalto, calcolato su base oraria nel limite massimo di Euro 17.138,50.- IVA esente, secondo le esigenze delle singole scuole in relazione alle ore richieste ed effettivamente svolte, è determinato in base all'offerta economica (costo orario Euro 25,00-IVA esente), e comprende tutte le prestazioni ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato nel presente foglio Patti e Condizioni, necessari a dare esatto e completo adempimento alla prestazione.

Il corrispettivo dell'appalto viene versato dall'Amministrazione a conclusione delle prestazioni, previa presentazione di regolare fattura accompagnata da una dettagliata relazione di quanto attuato.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 7 Risoluzione

Il contratto può essere risolto con atto motivato dal Comune di Trieste nel caso di mancato adempimento o di gravi e ingiustificati ritardi imputabili all'Associazione nell'espletamento dei contenuti contrattuali o quando non risultino rispettate tutte le obbligazioni previste nel presente atto.

Il presente atto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia o risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Art. 8 Foro competente

Per ogni questione che dovesse insorgere in relazione al contenuto del presente atto si fa rinvio al Foro di Trieste.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PATRIZIA SEPICH

CODICE FISCALE: SPCPRZ53A67L424V

DATA FIRMA: 24/01/2014 10:45:49

IMPRONTA: 85BEF3F9DB5425DD83F45E83DEBEA8142249401E4510761C9FC6AF8C0F453A2F
2249401E4510761C9FC6AF8C0F453A2F0E24AB305F7E2AEAD83695754B9223EC
0E24AB305F7E2AEAD83695754B9223EC6EFE821939CE15DA893B3170F7C222F3
6EFE821939CE15DA893B3170F7C222F38BF2E7720C4321C43C6D71EC03802254